

Polizza Danni a Opere e Lavori Privati

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

C.A.R./E.A.R. Assicurazione
"All Risks" Opere e Lavori Privati

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti subiti dall'edificio e/o opere complementari e/o impianti nel corso dell'attività di costruzione a nuovo o di ristrutturazione e assicura i danni involontariamente causati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni alle cose:** i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate durante l'esecuzione delle opere/lavori; e determinati da qualunque causa salvo quanto espressamente escluso.
- ✓ **Responsabilità civile verso terzi (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "Danni alle cose"):** danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla costruzione delle opere o all'esecuzione dei lavori.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono i massimali pattuiti.**
- ✗ **I danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.**
- ✗ **I danni che, pur essendosi verificati durante i periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.**
- ✗ **I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte.**



Ci sono limiti di copertura?

In riferimento alla garanzia danni alle cose:

- ! **i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità rispetto a quanto stabilito nel contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;**
- ! **le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di credito;**
- ! **le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;**
- ! **dolo dell'assicurato;**

In riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi:

- ! **i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;**
- ! **le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;**
- ! **i danni da furto;**
- ! **i danni derivanti da amianto.**



Dove vale la copertura?

- ✓ **L'assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del rischio dichiarata dal contraente.**



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa comincia dalle ore 24:00 della data indicata in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti comincia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio se successivo alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di un contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere/lavori, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

Inoltre, nei casi di:

- rilascio del certificato di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione,

l'assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno in cui si è verificata anche una sola delle circostanze sopraindicate.

Qualora soltanto parti delle opere/lavori vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere o l'esecuzione dei lavori non sia conclusa entro i termini stabiliti, il contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza per il verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la Compagnia rimborserà, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.